Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa
Corso Gelone, 103 - 96100 Siracusa
Tel. 0931.66577 - Fax 0931.22098 –
e-mail: *info@ordinedeimedicisr.it* –pec: *info@pec.ordinedeimedicisr.it*

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO

Approvato con delibera n.68 del 28/05/2026 Consiglio Direttivo

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti (Medici, Odontoiatri e STP), nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

Art. 2 – Funzione della Tassa

Le tasse di iscrizione costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

Art. 3 – Obbligatorietà

La Tassa dovuta dall'Iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La Tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione, essa è dovuta per l'intero anno. La Tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della Tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

Art. 4 – Determinazione della Tassa

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S. 233/1946, come modificato dalla Legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S. 233/1946, come modificato dall'art. 3, lettera g), della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa
Corso Gelone, 103 - 96100 Siracusa
Tel. 0931.66577 - Fax 0931.22098 –
e-mail: *info@ordinedeimedicisr.it* –pec: *info@pec.ordinedeimedicisr.it*

Art. 5 – Comunicazione della Tassa

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

L'avviso di pagamento sarà inviato all'indirizzo di residenza comunicato dall'iscritto e/o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ai sensi dell'art. 16, c. 7, del D.L. 185/2008.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

Art. 6 – Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro il 30 aprile di ciascun anno. È possibile procedere al pagamento attraverso le seguenti modalità:

- Pagamento mediante i canali previsti dal sistema PagoPA;
- SDD: addebito permanente su conto corrente (il pagamento in modalità SDD viene attivato dall'anno successivo alla presentazione del modulo di adesione).

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto.

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della Tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno solare in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Non è possibile la cancellazione su richiesta se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R. 221/50.

In caso di cancellazione per decesso dell'iscritto, qualora non sia stato ancora effettuato il pagamento, nessuna quota potrà essere imposta per l'anno in corso e per gli anni successivi, nel caso in cui si verifichino ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della Tassa dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario, darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

Art. 7 – Reiscrizione

L'iscritto cancellato potrà iscriversi nuovamente all'albo, producendo integralmente una nuova domanda di iscrizione, dopo avere rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione, compresi gli arretrati e le spese affrontate dall'Ente per il recupero delle quote, nella misura forfettaria del 10% del totale dovuto all'Ordine.

Art. 8 – Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la Tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo, ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

Art. 9 – Mancato versamento della quota: procedura di recupero

1° SOLLECITO – Decorsi trenta giorni dal termine di pagamento (30 aprile) senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta ordinaria, con l'applicazione di una maggiorazione del 10% sull'importo della tassa annuale a titolo di mora, con scadenza di pagamento al 30 giugno dell'anno in corso.
In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento.

2° SOLLECITO – Decorsi trenta giorni dal termine del 1° SOLLECITO senza che l'iscritto abbia provveduto, si procederà ad inviare un secondo sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta prioritaria, con l'applicazione di una maggiorazione complessiva del 15% sull'importo della tassa annuale a titolo di mora (in sostituzione della precedente maggiorazione del 10%), con scadenza di pagamento al 31 ottobre dell'anno in corso.

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa
Corso Gelone, 103 - 96100 Siracusa
Tel. 0931.66577 - Fax 0931.22098 –
e-mail: *info@ordinedeimedicisr.it* –pec: *info@pec.ordinedeimedicisr.it*

Art. 10 – Inadempimento

Il Tesoriere vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Entro il 30 dicembre di ogni anno se la morosità, persiste, il Presidente procederà a convocare, tramite Racc. A/R e/o PEC, l'iscritto, nel rispetto D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità verrà pronunziata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018;

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della relativa delibera, se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS; ricorso che, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.

In caso di avvenuto pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera, il provvedimento di cancellazione non produce effetti.

Art. 11 – Comunicazione di cancellazione

Il Presidente procede con apposita PEC o lettera Racc. A/R a comunicare al Professionista il provvedimento adottato e, conseguentemente, lo stesso procederà a trasmettere a tutti gli Ordini d'Italia ed agli enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50, i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 221/50.

Art. 12 – Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

• decesso dell'iscritto;

• reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;

• antieconomicità dell'azione di recupero, ricorrente qualora l'ammontare del credito complessivo sia inferiore o uguale ai costi amministrativi e di riscossione stimati per l'attivazione della procedura coattiva.

In questi casi il credito è dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero**.**

Art. 13 – Riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione

Il Consiglio Direttivo, con delibera n. 130 del 30/10/2025, ha approvato la stipula di apposita Convenzione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle quote di iscrizione all'Albo rimaste insolute al termine della procedura di recupero ordinaria descritta all'articolo 9 del presente Regolamento o a seguito di cancellazione ai sensi dell'art.10.

Se un iscritto non paga la quota annuale o gli arretrati e ignora i solleciti ordinari, l'Ordine avvia la procedura di riscossione coattiva.

Prima di procedere, il Tesoriere dell'Ordine verifica che il professionista sia ancora in vita e che l'azione di recupero non sia antieconomica. Superato questo controllo, il Consiglio Direttivo delibera l'iscrizione a ruolo del debito e trasmette per via telematica tutti i dati anagrafici e gli importi dovuti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

A quel punto, l'Agenzia invia una vera e propria cartella di pagamento direttamente al medico o all'odontoiatra moroso. Dalla data di notifica di questa cartella, la somma iniziale inizia a produrre interessi di mora. Inoltre, tutte le spese della procedura e i compensi per il servizio dell'Agenzia – pari all'1% dell'importo riscosso, con un minimo di 2,20 euro e un massimo di 154,94 euro – vengono addebitati interamente all'iscritto.

Il professionista può saldare la cartella usando i canali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, come il loro sito web, gli sportelli fisici, le banche, gli uffici postali o le applicazioni digitali collegate al circuito PagoPA (come l'App IO ed Equiclick). Una volta incassato il denaro, l'Agenzia trattiene la sua percentuale, gira il resto delle somme all'Ordine con una rendicontazione mensile e il Tesoriere provvede finalmente ad aggiornare e regolarizzare la posizione dell'iscritto.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa, è approvato dal Comitato Centrale della FNOMCeO e trasmesso dalla Federazione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporne l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO di Siracusa ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, fermo restando che, qualora

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa
Corso Gelone, 103 - 96100 Siracusa
Tel. 0931.66577 - Fax 0931.22098 –
e-mail: ***info@ordinedeimedicisr.it*** –pec: ***info@pec.ordinedeimedicisr.it***

il Ministero della Salute eserciti il potere di annullamento di cui al comma precedente, il Regolamento cessa di produrre effetti dalla data del relativo decreto ministeriale.

Siracusa, 28/05/2026

Il Presidente
Dott. Anselmo Madeddu

